



REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO il Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008 n.19, pubblicata sulla G.U.R.S. n.59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione

VISTO il ricorso gerarchico presentato, con atto del 6.12.2017, dalla signora xxxxxxxxxxxx residente a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Siracusa, reso con nota prot. n. 12863 del 10.11.2017, con cui è stato reso parere contrario al progetto di ristrutturazione di un immobile di proprietà della ricorrente che prevedeva una nuova copertura a falde.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

i ricorrenti contestano la legittimità del provvedimento per insufficienza della motivazione.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Siracusa, secondo cui il diniego è stato motivato dalla circostanza secondo cui l'intervento, da realizzare nella fascia di inedificabilità assoluta dei 150 metri dalla battigia, prevede la realizzazione, su un fabbricato esistente, a falde con un'altezza di m.2.74, creando un aumento di volume. In tal senso l'intervento può qualificarsi come una nuova costruzione.

CONSIDERATO che gli interventi di ristrutturazione, nelle zone di inedificabilità assoluta, sono consentiti senza ampliamenti e modifiche e/o variazioni tipologiche;

**REGIONE SICILIANA**

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 3 lettera d) del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380" e successive modifiche ed integrazioni, in vigore nella Regione siciliana, recepito con modifiche dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 espressamente dispone che "Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente";

CONSIDERATO, quindi, che se non viene rispettata la sagoma esistente e il volume esistente, si tratta di nuova edificazione, non autorizzabile in aree assoggettate ad inedificabilità assoluta;

RITENUTO, pertanto, che il provvedimento impugnato è stato sufficientemente motivato,

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante indeterminazione nella decisione del contenzioso.

RITENUTO per le suesposte ragioni, di dovere respingere il ricorso gerarchico dalla signora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Siracusa, reso con nota prot. n. 12863 del 10.11.2017.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, è respinto il ricorso presentato, con atto del 6.12.2017, dalla signora xxxxxxxx xxxxxxxx residente a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Siracusa, reso con nota prot. n. 12863 del 10.11.2017, con cui è stato reso parere contrario al progetto di ristrutturazione di un immobile di proprietà della ricorrente che prevedeva una nuova copertura a falde.

Art. 2) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Siracusa a mezzo pec.

Art.3) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 19 marzo 2019

IL DIRIGENTE GENERALE

Sergio Alessandro f.to